

ATTO N. 1969/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3,
del Regolamento interno

Relatore Presidente Giorgio Bonaduce


SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

“Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche”

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente l'11.11.2004



Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 12.11.2004



COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta dell'11 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 1969, esprimendo parere favorevole all'unanimità, sul testo che si propone.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del comma 3, dell'art. 27 del Regolamento interno, comunicando, inoltre, che per la Commissione riferirà il Presidente Giorgio Bonaduce.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Bonaduce e Tippolotti, concernente: "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale con nota prot. 3603/2003 del 30.12.2003 e trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente in data 09.01.2004 (ATTO N. 1969);

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta dell'11 novembre 2004, e la relazione della medesima illustrata oralmente dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 1969/BIS);

VISTO il parere favorevole per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, espresso dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 21 aprile 2004;


VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2003, n. 314 "Piano sanitario regionale 2003/2005";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004";

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Interventi a favore di soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche" composta di n. 8 articoli nel testo che segue:

**TESTO PROPOSTO DAI
CONSIGLIERI VINTI, BONADUCE E
TIPPOLOTTI**

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI
AFFETTI DA INTOLLERANZA ALLA
PROTEINA DEL GLUTINE IN TUTTE
LE SUE MANIFESTAZIONI CLINICHE

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, in riferimento agli obiettivi e alle attività per la sicurezza alimentare previsti dal piano sanitario regionale, interviene a favore dei soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche (~~vedi ad esempio malattia celiaca, dermatite erpetiforme, ecc.~~), con il coinvolgimento degli operatori delle mense ospedaliere, scolastiche ed aziendali, per incentivare la preparazione e la somministrazione di pasti dietetici senza glutine.

**Art. 2
(Corsi di formazione per operatori
pubblici)**

1. La Regione tramite le Unità Sanitarie Locali (USL) organizza, in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) Umbria Onlus, e finanzia appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento periodico di personale specializzato, addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e aziendali ~~nonché degli operatori privati della ristorazione~~ perché garantiscano la

**TESTO APPROVATO DALLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**


IDEM

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, in riferimento agli obiettivi e alle attività per la sicurezza alimentare previsti dal piano sanitario regionale, interviene a favore dei soggetti affetti da intolleranza alla proteina del glutine in tutte le sue manifestazioni cliniche con il coinvolgimento degli operatori delle mense ospedaliere, scolastiche ed aziendali, per incentivare la preparazione e la somministrazione di pasti dietetici senza glutine.

**Art. 2
(Corsi di formazione per operatori
pubblici)**

1. La Regione tramite le Unità Sanitarie Locali (USL) organizza, in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) Umbria Onlus, e finanzia appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento periodico di personale specializzato, addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e aziendali perché garantiscano la preparazione e la conservazione in locali specifici nonché la



preparazione e la conservazione in locali specifici nonché la somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati a soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Corsi di formazione per operatori privati)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 sono rivolti anche ad operatori privati della ristorazione che si impegnino a somministrare pasti con alimenti privi di glutine ai soggetti affetti dalle sindromi di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Finanziamenti agli operatori)

1. La Giunta regionale concede agli operatori della ristorazione, pubblici e privati, contributi per:

- a) l'acquisto di appositi utensili e attrezzature di cucina;
- b) la realizzazione di opere di ristrutturazione semplice dei locali di cucina allo scopo di evitare la contaminazione dal glutine.

Art. 5

(Procedura per il finanziamento)

1. Le strutture pubbliche e gli operatori privati della ristorazione che intendano somministrare pasti senza glutine ai soggetti di cui all'articolo 1 dovranno presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, specifica istanza di ammissione rivolta alla Giunta regionale per la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 3 e per l'ottenimento di un contributo sulle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4.

2. La specializzazione degli operatori della ristorazione (strutture pubbliche, titolari delle strutture e/o dipendenti), sarà attestata mediante certificato di partecipazione ai corsi di formazione rilasciato dalla

somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati a soggetti di cui all'articolo 1.

Idem

Idem

Art. 4

(Finanziamenti agli operatori)

Idem

Idem


Idem

Art. 5

(Procedura per il finanziamento)

Idem

2. La specializzazione degli operatori della ristorazione **nelle** strutture pubbliche, titolari delle strutture e/o dipendenti, sarà attestata mediante certificato di partecipazione ai corsi di formazione



competente USL di riferimento.

3. La Giunta regionale, con le modalità stabilite da norme regolamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, eroga contributi a fondo perduto fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute e debitamente documentate da fatture aventi data non antecedente trenta giorni quella di istanza di ammissione presentata alla Giunta. Le stesse dovranno essere quietanzate e saldate a mezzo bonifico bancario.

4. I responsabili e/o titolari dei locali di ristorazione dovranno comunicare alla stessa USL di riferimento eventuali cambiamenti del personale specializzato addetto alla preparazione dei pasti di cui al comma 1, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalle modifiche stesse, pena la perdita dei requisiti e la restituzione dei contributi ottenuti.

Art. 6
(Elenco regionale)

~~1. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle mense collettive pubbliche e private e degli esercizi pubblici che hanno aderito all'iniziativa.~~

~~2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicizzato a cura dell'Agenzia di Promozione Turistica e dei Servizi Turistici Locali anche nell'ambito di progetti di promozione del turismo sociale. La stessa dovrà curarne l'aggiornamento con cadenza annuale inserendo nuovi aderenti o depennando gli esercenti che avranno perso i requisiti indispensabili alla permanenza~~

rilasciato dalla competente USL di riferimento.


Idem

Idem

Art. 6
(Elenco regionale)

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle mense collettive pubbliche e private e degli esercizi pubblici che hanno aderito all'iniziativa e ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale, inserendo nuovi aderenti e depennando gli esercenti che hanno perso i requisiti indispensabili alla permanenza nell'elenco.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicizzato a cura dell'Agenzia di Promozione Turistica e dei Sistemi Turistici Locali anche nell'ambito di progetti di promozione del turismo sociale.



nell'elenco:

Art. 6

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo delle strutture e delle mense collettive e dei pubblici esercizi interessati è effettuato dalla competente struttura della USL che potrà avvalersi della collaborazione di personale medico specializzato designato dalla sezione regionale della AIC.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 20.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.010 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Prevenzione sui luoghi del lavoro, qualità dell'ambiente e degli alimenti" (cap. 2177).

2. Ai finanziamento degli interventi di cui all'articolo 11 si fa fronte a partire dall'esercizio 2005 con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale con imputazione alla unità previsionale di base 12.2.005 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione "Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche; sicurezza alimentare; lotta al randagismo" (cap. 7305).

3. Ai finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.

4. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento dei commi 1 e 2 è determinata annualmente con la

Art. 6

(Vigilanza e controllo)

Idem


Art. 8

(Norma finanziaria)

Idem

Idem

Idem



legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termine di competenza che di cassa.